

5-6 aprile 2025
(RS Cup)
Data: Luogo , 6 APRILE 2025
Documento n°: 2.6
Oggetto: Decisione n. 5 dei Commissari Sportivi
Ora: 12,30
Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 52 – Lic. N. 131149

e

Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Giudice di Fatto, avendo esaminato anche le evidenze video, convocato e ascoltato il conduttore / concorrente, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	Leone Leonardo
Vettura N°	52
Conduttore/i:	Leone Leonardo
Data e ora	06/04/2025 h. 12.10 circa
Sessione:	gara 1
Fatto:	« La vettura n. 52 (fila n. 2) ha effettuato una partenza anticipata »
Violazione:	Art 4.3 Lettera Q (comportamento dei Conduttori) RDS Velocità in Circuito.
Applicazione Articoli:	RSN 2025 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conduttori), Art 216 bis lett A (Penalità in tempo, Drive Through, Stop and Go, Retrocessione in Griglia)RSN; Art 16 (Penalità in tempo, Drive Through, Stop and Go, Retrocessione in Griglia) RDS Velocità in circuito.
Decisione:	applicare al concorrente n. 52 la sanzione del drive Through convertito in una penalità in tempo di 10" (dieci secondi) da sommare ai risultati di Gara 1.
Motivazione:	La n. 52 ha effettuato una partenza anticipata. Per questi motivi, il concorrente citato è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta.

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

 Maria Graziella Arberi
 Presidente

Simone Nicastro

Maria Ilaria Di Sotto

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. _____ dei Commissari Sportivi:

 Data: Ora: 13:50 Firma:

Esposto alle: ...h...